

REGOLAMENTO (CE) N. 3/98 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1568/97 che adotta misure autonome e transitorie per i regimi di scambi preferenziali con Polonia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania e Bulgaria per taluni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

considerando che, in attesa dell'adeguamento del protocollo n. 3 dell'accordo europeo concluso con la Polonia, è stato adottato il regolamento (CE) n. 339/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che adotta misure autonome e transitorie per gli accordi di scambi preferenziali con la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Romania e la Bulgaria per quanto riguarda taluni prodotti agricoli trasformati⁽¹⁾, ha mantenuto fino al 30 giugno 1997 il regime di scambi preferenziali a favore della Polonia sul mercato comunitario per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, eliminando così le eventuali ripercussioni negative derivanti dall'applicazione dei risultati dell'Uruguay Round;

considerando che i negoziati con la Polonia relativi alla modifica dell'accordo europeo si sono conclusi e che è stato siglato un nuovo protocollo n. 3; che la Polonia è disposta ad applicare le misure di cui al nuovo protocollo n. 3 a decorrere dal 1° settembre 1997; che la Comunità dovrebbe applicare autonomamente le misure in favore della Polonia di cui al nuovo protocollo n. 3; che il regolamento (CE) n. 1568/97⁽²⁾ non contempla per intero tali misure;

considerando che il regolamento (CE) n. 1568/97 non ha fatto menzione di talune concessioni a favore della Romania; che per correggere tali omissioni occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1568/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1568/97 è modificato come segue:

- 1) Agli allegati I e III, le tabelle relative alla Polonia sono sostituite rispettivamente dagli allegati I e II del presente regolamento.
- 2) All'allegato I, nella nota a piè di pagina della tabella relativa alla Romania deve essere soppressa l'espressione «e 3302 10 29».
- 3) All'allegato III, nella tabella relativa alla Romania sono inserite le seguenti voci tariffarie:

Código NC / KN-kode / KN-Code / Κωδικός ΣΟ / CN code / Code NC / Codice NC / GN-code / Código NC / CN-koodi / KN-nr	Derecho / Told / Zoll / Δασμός / Duty / Droit / Dazio / Invoerrecht / Direito / Tullit / Tull
1302 32	0
1901 90 91	0

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1997. Tuttavia, le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 1 sono applicabili a decorrere dal 15 settembre 1997.

(1) GU L 58 del 27. 2. 1997, pag. 1.

(2) GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 1.